

ORDINANZA MUNICIPALE SUI CANI

del 26 gennaio 2026

Il Municipio di Bissone

richiamati:

- la Legge cantonale sui cani (Lcani) del 19 febbraio 2008;
- il Regolamento sui cani (Rcani) del 30 dicembre 2025;
- l'art. 122 ROC;
- gli artt. 106 lett. d), 107 cpv. 2 lett. b), e), 192 LOC;
- gli artt. 23-25 e 44 RALOC;
- le Direttive dell'Ufficio del veterinario cantonale concernenti la riscossione della tassa sui cani del 9 gennaio 2026;

ordina:

CAPITOLO I - Custodia

Art. 1 Campo di applicazione	La presente Ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune di Bissone.
Art. 2 Responsabilità (art. 6 Rcani)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sul cane e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni. 2. Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane. 3. È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.
Art. 3 Identificazione e registrazione (art. 3 Rcani)	<ol style="list-style-type: none"> 1. I cani devono essere iscritti alla banca dati sui cani secondo l'articolo 30 capoverso 2 della legge sulle epizootie del 1° luglio 1966 (LFE) per la relativa identificazione ai sensi della Legge. 2. Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip e di una targhetta di riconoscimento.
Art. 4 Corsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni federali e cantonali. 2. Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.
Art. 5 Autorizzazione cantonale	<ol style="list-style-type: none"> 1. La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale secondo la Lcani ed il Rcani. 2. La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della necessaria documentazione.
Art. 6 Struttura di detenzione (art. 17 cpv. 2 Rcani)	Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalle disposizioni federali e cantonali, tramite propri funzionari o altri incaricati.
Art. 7 Canì pericolosi Definizione e obblighi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

2. È fatto obbligo ai proprietari ed ai detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.
3. In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.
4. Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del veterinario cantonale.

Art. 8
Fuga (art. 7 Lcani)

1. Il proprietario e il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio cane.
2. La fuga di cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia.

Art. 9
Disposizioni generali

1. È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. Riservati i disposti di cui all'art. 10 della presente Ordinanza, i cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.
2. Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.
3. I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.
4. Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i casi di cui all'art. 21 Rcani.

Art. 10
Aree di svago e di sfogo

1. Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché il cane non possa nuocere a persone o ad altri animali.
2. I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché il cane non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e, se necessario, il guinzaglio.

Art. 11
Norme igienico-sanitarie

1. Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei boschi. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.
2. Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.
3. Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.
4. I cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 12
Quiete pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni di altre Ordinanze Municipali.

Art. 13
Cani incustoditi

1. Il Municipio, tramite i suoi incaricati o la Polizia comunale, interviene in tutti i casi in cui i cani vagano incustoditi sul suolo pubblico secondo l'art. 23 Rcani.
2. I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.
3. In caso di successiva reperibilità del proprietario e/o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservata la procedura contravvenzionale.

Art. 14
Morte dell'animale

1. In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 (OESA).
Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al centro di raccolta regionale oppure ad un centro di cremazione autorizzato.
2. Il proprietario è inoltre tenuto ad annunciare, di regola per iscritto nel termine di 10 giorni, la morte del cane al proprio veterinario di fiducia ed al Municipio.

CAPITOLO II - Tasse

Art. 15
Competenza
(art. 4 cpv. 3 Lcani)

Il Comune preleva le tasse nelle forme e modalità previste dalla Legge cantonale sui cani (Lcani), dal Regolamento sui cani (Rcani) e dalle Direttive concernenti la riscossione della tassa sui cani del 09.01.2026 emanata dall'Ufficio del veterinario cantonale.

Art. 16
Ammontare

La tassa annuale sui cani è fissata in CHF 85.00 (composta da CHF 25.00 al Fondo per il soccorso degli animali, CHF 40.00 al Cantone Ticino e CHF 20.00 al Comune di Bissone).

Art. 17
Riversamento della tassa

Il riversamento della tassa avviene secondo l'art. 4a Lcani, seguendo la procedura prevista dalle specifiche Direttive cantonali.

Art. 18
Fatturazione e scadenza

1. La fatturazione della tassa annuale sui cani avviene di regola nel mese di febbraio di ogni anno.
2. Negli altri casi la fatturazione avviene di regola entro un mese dalla relativa mutazione.

CAPITOLO III - Disposizioni finali

Art. 19
Delega e contenzioso

1. Il Municipio, tramite la specifica Ordinanza Municipale, può delegare l'applicazione della presente all'Amministrazione comunale.
2. Contro le decisioni delegate all'Amministrazione comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dalla data d'intimazione/notificazione.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini della LOC e della LPamm.

Art. 20
Contravvenzioni
(art. 21 cpv. 2/4 Lcani)

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza, alla Legge cantonale sui cani (Lcani) od al relativo Regolamento cantonale sui cani (Rcani), dove viene designato il Comune quale Autorità competente, sono punite dal Municipio.
2. Resta riservata la Legge speciale, in particolare per le modalità procedurali sulle contravvenzioni.
3. Al contravventore non domiciliato in Svizzera, può essere richiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti o un'altra adeguata garanzia.

Art. 21
Diritto suppletorio

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali applicabili in materia.

Art. 22
Norma finale

La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza municipale sui cani del 30 aprile 2014 ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.

Art. 23
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 24
Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 29 gennaio 2026 al 2 marzo 2026.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Segretario:

Andrea Incerti

Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 48/2026.